

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 03501/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3501 del 2026, proposto da

Elisa De Leonardis, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Catania, Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tor Vergata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Cineca - Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ersjana Kacmoli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella prima scelta al corso di Laurea in questione (Medicina Catania);
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella prima scelta al corso di Laurea in questione (Medicina Catania);
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa nella prima scelta al corso di Laurea in questione (Medicina Catania);
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- dell'Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell'anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);
- del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 di cui è causa;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati;
- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026;
- degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell'odierna parte ricorrente;

- dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

e per ottenere

l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Catania) e di ogni altra misura necessaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Bari e di Università degli Studi Catania e di Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro e di Università degli Studi Messina e di Università degli Studi Napoli Federico II e di Università degli Studi Palermo e di Università degli Studi Roma La Sapienza e di Università degli Studi Roma Tor Vergata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1 - Precisato che la ricorrente, in esito alla partecipazione ai due appelli per la selezione per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno

accademico 2025/2026, ha conseguito un'unica sufficienza in Chimica con il voto di 21,20, classificandosi nella graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 con un punteggio totale di 121,20, venendo assegnata all'Università Catanzaro e non all'Ateneo di prima scelta di Catania;

Premesso che le deduzioni inerenti presunte irregolarità nello svolgimento delle prove selettive non assurgono a specifici motivi di censura in quanto riportate solo nella parte descrittiva in fatto del ricorso;

Ritenuto che non sussistano i presupposti *ex art. 55 c.p.a.* per la concessione dell'invocata misura cautelare;

Ritenuto, in particolare, che, alla sommaria deliberazione propria della presente fase cautelare e ferme restando le più compiute valutazioni che potranno essere operate in sede di merito, le censure formulate nel ricorso non si prestino a prognosi favorevole, per le seguenti ragioni:

- avuto riguardo alle censure con le quali viene denunciata la violazione, ad opera del D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025, della legge delega n. 26 del 14 marzo 2025, e del D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025, nonché del principio di immodificabilità del bando di concorso e dell'autovincolo, deve osservarsi che con tale D.M. sono state apportate talune modifiche alle regole che originariamente presiedevano alla formazione della graduatoria per il corso di laurea di cui è causa al fine di garantire la copertura di tutti i posti banditi a fronte dell'esiguo numero di candidati che hanno conseguito il prescritto requisito della sufficienza in tutte le tre materie previste dall'art. 7, comma 1, del D.M. n. 418 del 30 maggio 2025, originariamente imposto;

- - tali modifiche sono consistite, nella sostanza, nel ritenere utile, ai fini del collocamento in graduatoria, anche il conseguimento della sufficienza in una sola delle tre materie, con obbligo di recupero dei CFU mancanti, riconoscendo altresì la possibilità di recuperare, ai fini del punteggio, i voti rifiutati al primo appello, con una graduazione variamente determinata in funzione del numero di sufficienze

riportate e di quello dei voti recuperati e con attribuzione di un ulteriore punteggio (ovvero specifici bonus di fascia di 600, 500, 400, 300, 200, 100 punti), declinata secondo 9 sezioni della graduatoria, riferita alle varie combinazioni di voti sufficienti e voti recuperati funzionali ad assicurare la progressione tra le diverse sezioni della graduatoria e ad evitare che candidati collocati in fasce meno favorevoli possano sopravanzare quelli inseriti nelle fasce precedenti;

- - considerato che parte ricorrente ha beneficiato di tali modifiche essendo stata collocata in graduatoria, seppur in posizione non utile per l'immatricolazione in una sede migliore, pur avendo conseguito una sola sufficienza, laddove la stessa, sulla base delle regole ministeriali originarie e delle norme di rango primario che si assumono violate, sarebbe stata definitivamente esclusa dalla stessa;

- - ritenuto che le censure inerenti le modifiche apportate dal D.M. n. 1115/2025, in quanto investono l'impianto complessivo della procedura selettiva ed aventi quindi portata integralmente caducatoria, sono incompatibili con la pretesa di parte ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione di una diversa sede in sovrannumero, rivelandosi tale misura confliggente con la riedizione dell'intera procedura selettiva che ne conseguirebbe, ponendosi tale richiesta in violazione dei principi che regolano le procedure selettive e risolvendosi in una pretesa al conseguimento un'utilità non spettante in quanto non corrispondente al merito dimostrato nella procedura, tenuto conto che il processo costituisce strumento di attuazione del diritto sostanziale e il suo esito positivo non può tradursi nel riconoscimento di un bene della vita che non corrisponde alla situazione soggettiva rivestita e che verrebbe in tal modo plasmato *ex novo* da un provvedimento giurisdizionale; analogamente, la tutela cautelare non potrebbe far conseguire a parte ricorrente un'utilità maggiore di quella derivante dall'eventuale accoglimento nel merito del ricorso;

- - la posizione di parte ricorrente costituisce un esempio paradigmatico della funzione ampliativa e di favore per i candidati della disciplina sopravvenuta, la

quale ha consentito l'inserimento in graduatoria di soggetti che, in base alla disciplina originaria, non avrebbero potuto accedervi, tenuto peraltro conto che parte ricorrente non ha indicato in quale misura i vizi dedotti – e segnatamente l'asserita illegittimità del D.M. n. 1115/2025 – avrebbero inciso sui punteggi conseguiti in modo tale da determinare un miglioramento della posizione in graduatoria, utile per ottenere una diversa sede, né ha fornito elementi concreti dai quali desumere che l'applicazione delle regole originarie del D.M. n. 418/2025, anziché di quelle introdotte dal D.M. n. 1115/2025, avrebbe consentito di conseguire una migliore sede, il che, tenuto conto della originariamente prevista necessità del conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie, è da escludersi in radice;

- - il meccanismo introdotto per effetto del D.M. 1115/2025, per quanto macchinoso ed avente finalità correttiva delle originarie regole, determina infatti, in modo favorevole ai candidati, un ampliamento della possibilità di collocamento in graduatoria e, quindi, della platea degli idonei, e riposa sull'esigenza di bilanciare, in uno con l'avvertita necessità di saturare per quanto possibile i posti disponibili, l'affidamento maturato dai candidati sulla base delle originarie regole della competizione, in ossequio, al contempo, del criterio del merito;

- - il sistema delineato dal Ministero garantisce infatti che i candidati che abbiano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originariamente poste siano sempre e invariabilmente preferiti, nella collocazione in graduatoria, rispetto a tutti gli altri candidati che sono stati ammessi in applicazione della disciplina sopravvenuta;

- - trattasi di bilanciamento doveroso, posto che ogni diverso meccanismo che avesse del tutto negletto le originarie condizioni di superamento dell'esame si sarebbe irrimediabilmente posto in violazione dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, oltre che concretare, attesa la natura postuma delle modifiche, un potenziale *vulnus* della *par condicio* e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione;

- - tale nuovo meccanismo non appare porsi in violazione della legge delega n. 26

del 2025 e del D.Lgs. n. 71 del 2025 – i quali prescrivono, ai fini dell’utile collocazione in graduatoria, il necessario conseguimento di tutti i CFU in ciascuna delle tre materie del semestre filtro, con previsioni ribadite nel D.M. n. 418 del 30 maggio 2025 – posto che lo scostamento rispetto alle originarie previsioni concerne unicamente l’abbassamento della soglia di idoneità per l’inserimento in graduatoria e le modalità e le tempistiche del conseguimento dei prescritti CFU il quale, ai sensi del D.M. n. 1115 del 2025, viene posticipato e costituisce, a pena di decadenza, condizione per il mantenimento dell’immatricolazione, ferma restando la necessità del conseguimento di almeno una sufficienza;

- non è quindi ravvisabile alcuna violazione dei principi stabiliti dalla legge delega n. 26 del 2025 e dal D.Lgs. n. 71 del 2025 laddove prevedono - unicamente - che l'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, rimettendo alla disciplina ministeriale attuativa la definizione delle modalità di formazione della graduatoria medesima e dei criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi;

- - tali principi non sono derogati dalla sopravvenuta disciplina impugnata laddove consente l’inserimento in graduatoria anche degli studenti che non abbiano conseguito le tre sufficienze, condizionando tuttavia l’immatricolazione al secondo semestre al conseguimento dei crediti formativi mancanti in tempi utili per la predetta immatricolazione, secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.M. n. 1115/2025 che ha individuato i “*Criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi*”, per come richiesto dalla norma primaria;

- - in tale contesto normativo, la scelta dell’Amministrazione di disciplinare l’inserimento in graduatoria anche degli studenti che non abbiano conseguito tutte le sufficienze originariamente richieste, mediante un sistema articolato in più sezioni e caratterizzato dall’attribuzione di punteggi differenziati, si colloca nell’ambito della discrezionalità tecnica riconosciuta al Ministero nella fase di

attuazione della riforma;

- - la disciplina impugnata non altera quindi i presupposti sostanziali stabiliti dal legislatore per l'accesso al secondo semestre, che restano rappresentati dal conseguimento dei crediti formativi universitari previsti per gli insegnamenti del semestre filtro e dalla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale, ma si limita a regolare le modalità di formazione di tale graduatoria;

- - rispetto alle diverse modalità di inserimento nella graduatoria introdotte dal D.M. n. 1115 del 2025, nessuna lesione ha subito parte ricorrente, la quale, non avendo conseguito la sufficienza in tutte le tre discipline qualificanti comuni (biologia, chimica e fisica), non sarebbe stata collocata in graduatoria secondo le originarie previsioni, mentre con le nuove previsioni vi è stata utilmente inserita anche senza le tre sufficienze;

- con riferimento alla dedotta illegittimità del D.M. n. 1115/2025 sotto il diverso profilo che le modifiche, in quanto non previamente conosciute, avrebbero negativamente inciso sulla strategia di studio che avrebbe potuto essere concentrato solo su una o due materie, trattasi di interesse di mero fatto inerente scelte di opportunità che in alcun modo possono tradursi in profili di illegittimità della disciplina, tenuto conto che tutti i candidati hanno comunque svolto le prove sulla base della medesima cornice informativa, alla luce del possesso di identiche indicazioni quanto a requisiti di accesso alla graduatoria, e quindi in posizione di parità, dovendo tutti parametrare la preparazione in funzione della regola originariamente individuata, in base alla quale era necessario il conseguimento del punteggio minimo di 18/30 su tutte le prove, venendo altresì garantita l'uniformità e la comparabilità delle stesse e non risultando quindi violato il principio di uguaglianza sostanziale nella fase di svolgimento delle prove di esame e della loro valutazione;

- - il vantaggio conseguente dalla previa conoscenza delle modifiche alla procedura costituisce prospettazione meramente ipotetica e controfattuale, non idonea a dimostrare che una diversa strategia di studio avrebbe consentito il conseguimento

di risultati utili ai fini dell'immatricolazione, tenuto peraltro conto che, nel sistema delineato dalla normativa di riferimento, il percorso prodromico alla definitiva immatricolazione presuppone comunque il superamento degli insegnamenti del semestre filtro, anche mediante le successive attività di recupero dei crediti formativi, con la conseguenza che l'eventuale scelta – nell'ambito della sfera di autoresponsabilità - di concentrare la preparazione su una o due sole discipline non si configura come opzione neutra o automaticamente vantaggiosa, ma espone il candidato al rischio di non conseguire, neppure attraverso i successivi strumenti di recupero, i crediti necessari per la definitiva immatricolazione;

- - la disciplina sopravvenuta non ha inciso né sui programmi degli insegnamenti né sulle modalità di svolgimento e di valutazione delle prove, che si sono svolte secondo regole identiche per tutti i candidati, essendo stato imposto per tutti, alla data degli appelli, un identico livello di preparazione ai fini del superamento della selezione e garantite modalità uniformi di verifica dei risultati, incidendo le modifiche esclusivamente nella successiva fase di formazione della graduatoria nazionale;

- - ne consegue che il mutamento normativo non ha alterato le condizioni di svolgimento della selezione né il livello di preparazione richiesto per il superamento delle prove, limitandosi a regolare le modalità di valorizzazione dei risultati conseguiti ai fini della formazione della graduatoria;

- - il criterio meritocratico e la parità di trattamento risultano essere assicurati nel sistema delineato dal D.M. n. 1115/2025 attraverso la predisposizione di coorti distinte riferite a diversi insiemi di candidati individuati in ragione della maggiore o minore prossimità del risultato conseguito a quello minimo atteso secondo le regole originariamente poste dal D.M. n. 418 del 2025 (voto almeno sufficiente in tutte e tre le materie, senza voti recuperati) e, dall'altro lato, assicurando la concorrenza interna alle singole coorti tra candidati che si trovano nella medesima situazione. In tal modo viene sia tutelato l'affidamento nel rispetto delle regole originarie (in

quanto nessun candidato, che abbia conseguito le valutazioni positive richieste da tali regole può essere sopravanzato da candidati che, in base alle medesime, non avrebbero superato la selezione), mentre coloro che vengono ammessi in deroga a tali regole concorrono, tra loro, soltanto a parità di condizioni, che sono via via declinate in funzione della misura di detta deroga;

- - la mancata immatricolazione di parte ricorrente presso la sede maggiormente preferita rispetto a quella assegnata non deriva, pertanto, da un vizio della procedura, bensì dalla posizione conseguita in graduatoria, essendo preceduta da candidati collocati in posizione migliore in applicazione dei criteri di merito stabiliti dalla *lex specialis* come modificata dal D.M. n. 1115/2025;

- - pur ritenendosi che il meccanismo delineato non fosse l'unico e il migliore possibile attraverso cui il Ministero avrebbe potuto conseguire la copertura del contingente a fronte delle criticità emerse a seguito dello svolgimento delle prove e che hanno portato a diversamente calibrare le regole di formazione della graduatoria, deve tuttavia rilevarsi che le scelte adottate operino un bilanciamento non manifestamente irragionevole di tutti gli interessi in gioco e costituisce il risultato di scelte discrezionali e di merito che appaiono idonee rispetto agli obiettivi perseguiti;

- - avuto riguardo alla denunciata illegittimità della previsione che impone l'obbligo di immatricolazione entro un termine perentorio, pena la decadenza, per i candidati che, sulla base della prima graduatoria pubblicata, risultino assegnati ad una delle sedi indicate, senza che sia stata consentita la loro partecipazione ad ulteriori scelte su sedi indicate come prioritarie resesi vacanti in esito alla prima fase di assegnazione, che sono stati invece assegnate ai candidati non ancora immatricolati, con conseguente denunciato illegittimo scavalco da parte di candidati con voti inferiori, i quali sono stati in tal modo destinati a sedi preferite dai candidati meglio collocati in graduatoria, e ciò in asserita violazione del principio del merito, deve ritenersi che la disciplina concernente l'assegnazione delle sedi e il regime delle decadenze in caso di mancata immatricolazione risponda all'esigenza di

assicurare una tempestiva stabilizzazione delle immatricolazioni, coerentemente con la struttura del nuovo sistema di accesso delineato dal D.Lgs. n. 71/2025, giustificata dal fatto che, diversamente da quanto accadeva nel previgente sistema fondato su un test di ingresso unico nel quale gli studenti non avevano ancora iniziato il percorso formativo, la nuova procedura introdotta dal legislatore si fonda sul superamento di esami universitari che costituiscono a tutti gli effetti esami di profitto rilevanti ai fini della carriera accademica;

- - in tale contesto appare pertanto ragionevole la scelta dell'Amministrazione di prevedere un sistema di assegnazione delle sedi e di immatricolazione idoneo a definire in tempi contenuti l'assetto delle iscrizioni, secondo scansioni temporali che determinano, per ciascuna fase, la definitività delle immatricolazioni intervenute, evitando il susseguirsi di modifiche nelle sedi di immatricolazione che risulterebbe incompatibile con l'esigenza di assicurare la continuità dell'attività didattica e il regolare svolgimento del secondo semestre del corso di studi, nel cui ambito gli studenti sono altresì chiamati a completare il percorso formativo attraverso le attività di recupero dei crediti formativi eventualmente non conseguiti durante il semestre filtro, determinandosi altrimenti una mobilità degli studenti contrari alle predette esigenze;

- deve inoltre considerarsi che l'obbligo di immediata immatricolazione senza la previsione di ulteriori possibilità di scelta non appare di per sé idonea a determinare l'illegittimità del sistema di formazione e gestione della graduatoria stanti le illustrate esigenze di concludere le immatricolazioni in tempi compatibili con lo svolgimento dell'anno accademico, contemperando l'obiettivo della copertura del fabbisogno formativo con le esigenze organizzative e didattiche degli Atenei, anche a tutela del proficuo percorso formativo;

- - il meccanismo delineato trova la propria ratio nella stessa strutturazione delle modalità di accesso al corso di laurea, nell'ambito del quale il semestre filtro ed i voti conseguiti all'esito dello stesso costituiscono a tutti gli effetti percorso

accademico, di cui la successiva immatricolazione definitiva ne costituisce prosecuzione, emergendo quindi l'esigenza di concludere celermente le procedure di immatricolazione al fine di garantire l'utile svolgimento dell'anno accademico, che sarebbe pregiudicato a fronte di continue modifiche delle sedi di immatricolazione secondo un susseguirsi di scelte delle sedi man mano che le stesse si liberano in conseguenza di rinunce o di mancate immatricolazioni, rendendo tale primaria finalità, rispondente a precise ragioni di interesse pubblico, recessiva la pretesa dei singoli ad ottenere una sede migliore secondo l'ordine di preferenze espresso, seppur resasi disponibile dopo l'immatricolazione;

- - essendo connaturale al meccanismo di immatricolazione che alcune delle sedi già assegnate si rendano poi vacanti, ad accedere alla tesi di parte ricorrente, che mira all'assegnazione delle sedi nel rispetto di un rigoroso ordine di merito, si determinerebbe un continuo susseguirsi di attribuzione di sedi diverse, con ricadute, a cascata, sulle posizioni degli altri candidati, determinando una disfunzione nella gestione della fase delle immatricolazioni, rispetto alla quale la mancata corrispondenza tra sede più ambita e sede successivamente resasi disponibile assegnata in una diversa fase della procedura a candidati che seguono in graduatoria, costituisce misura non irragionevole in quanto volta a presidiare finalità di interesse pubblico sottese alla celere cristallizzazione delle immatricolazioni;

- - il principio del rispetto del merito anche quanto ad assegnazione delle sedi non può difatti ritenersi insuscettibile di bilanciamento con esigenze parimenti rilevanti sottese alla celere e definitiva immatricolazione nonché con le esigenze organizzative delle Università al fine di consentire la proficua ed utile partecipazione al corso di laurea,

- avuto riguardo alla mancata copertura di tutti i posti per non essere previsto il meccanismo di successivi scorrimenti dopo la chiusura della graduatoria alla data del 28 gennaio 2026 - prevedendo il punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025 che i posti residuati a tale data vengano destinati a cambio sede per gravi motivi o a

iscrizioni ad anni successivi al primo nell'ambito di procedure regolamentate dai singoli Atenei – trattasi di meccanismo che trova la propria ratio nella stessa strutturazione delle modalità di accesso al corso di laurea, nell'ambito del quale il semestre filtro ed i voti conseguiti all'esito dello stesso costituiscono a tutti gli effetti percorso accademico, di cui la successiva immatricolazione definitiva ne costituisce prosecuzione, emergendo quindi l'esigenza di concludere celermente le procedure di immatricolazione al fine di garantire l'utile svolgimento dell'anno accademico, esigenza che non può ritenersi, nell'attuale assetto ordinamentale, recessiva rispetto a quella di copertura integrale di tutti i posti messi a bando;

- - il principio di tendenziale esaurimento del contingente, che pure si pone all'origine della disciplina recata dal D.M. n. 1115/2025, non può difatti ritenersi insuscettibile di bilanciamento con le esigenze organizzative delle Università e con altre esigenze parimenti rilevanti sottese alla celere immatricolazione, al fine di consentire la proficua ed utile partecipazione al corso di laurea, mentre i trasferimenti di sede per gravi motivi e l'iscrizione agli anni successivi al primo concorrono alla copertura dei posti non assegnati, pur a fronte della fisiologica permanenza di posti residui, i quali non potrebbero comunque essere coperti per effetto di ulteriori scorrimenti pena la vanificazione delle illustrate esigenze;

- con riferimento alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 71/2025, nella parte in cui esclude dall'applicazione della riforma le università non statali legalmente riconosciute e i corsi di laurea erogati in lingua inglese, determinando la coesistenza di distinti sistemi di accesso, deve rilevarsi che la questione non appare, allo stato, assistita da adeguato fumus, né sussistono i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale;

- - sotto il profilo dell'eccesso di delega (art. 76 Cost.), la legge delega n. 26/2025 non impone l'applicazione immediata e uniforme del nuovo sistema di accesso a tutte le tipologie di corsi e a tutte le categorie di atenei, limitandosi a conferire al Governo il potere di rivedere le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a

ciclo unico interessati;

- - ne consegue che la scelta del legislatore delegato di prevedere un'applicazione graduale della riforma, escludendo in sede di prima applicazione talune categorie, si colloca nell'ambito della discrezionalità ad esso riconosciuta, discrezionalità che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto particolarmente ampia in presenza di riforme di carattere organico;

- - tale opzione – peraltro limitata alla fase di prima applicazione - trova, peraltro, giustificazione in esigenze organizzative concrete, indicate nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 71/2025, atteso che, da un lato, talune università non statali avevano già avviato le procedure selettive secondo la disciplina previgente e, dall'altro, i corsi erogati in lingua inglese presentano specificità connesse al bacino di utenza internazionale e a procedure selettive (IMAT) consolidate anche in ambito europeo, che richiedono un adeguamento graduale;

- - né appare ravvisabile una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alla diversa natura organizzativa degli atenei e alle peculiarità dell'offerta formativa, e si configura come misura transitoria, espressamente limitata alla fase di prima applicazione, volta ad assicurare una transizione ordinata al nuovo sistema senza pregiudicare l'affidamento dei candidati;

- - né, infine, risultano adeguatamente specificate le dedotte violazioni degli artt. 34 e 97 Cost., né prospettati concreti profili di incidenza sulla posizione di parte ricorrente la quale, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione dei posti presso università statali, difetta peraltro di un interesse diretto e attuale alla rimozione della disciplina relativa a corsi e atenei diversi;

- - ne consegue che la questione di legittimità costituzionale sollevata non presenta, allo stato, i requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza richiesti ai fini della rimessione alla Corte costituzionale;

2 - Ritenuto, pertanto - alla luce della delibazione sommaria propria della presente

fase cautelare ed impregiudicata ogni diversa valutazione da effettuare in sede di merito - che la domanda cautelare non sia meritevole di positiva valutazione e debba, quindi, essere rigettata, non essendo assistita dal prescritto *fumus boni iuris* nè dal *periculum in mora*, essendo comunque la ricorrente già immatricolata ed investendo talune delle censure formulate l'impianto complessivo della procedura selettiva che, ove ritenute fondate, sarebbero idonee a determinarne la caducazione con effetti sull'intera graduatoria nazionale, sicché non appare coerente con la natura demolitoria di talune delle doglianze nè con la rilevata infondatezza, *prima facie*, delle ulteriori censure proposte, la richiesta di assegnazione in sovrannumero in una sede universitaria diversa, la quale presuppone la conservazione degli effetti della procedura, mentre, in caso di rigetto di tali doglianze, l'eventuale ammissione in sovrannumero comporterebbe un'alterazione dell'assetto programmatico dei corsi di laurea e inciderebbe sul regolare svolgimento delle attività didattiche, in un contesto connotato da limiti strutturali e organizzativi e dalla necessità di garantire adeguati standard qualitativi nella formazione medica;

2 - Considerato inoltre che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento sarebbe idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, atteso che parte ricorrente ha anche formulato censure idonee a travolgere l'intera procedura in caso di loro riscontrata fondatezza;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso risulta essere stato notificato ad almeno un controinteressato e risulta, quindi, essere ammissibile e procedibile;

Ritenuto di dover ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso - e di eventuali motivi aggiunti - per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, *“una difficoltà oggettiva, e non meramente*

soggettiva” - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell’elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere “sommamente difficile” (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 – l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale, con allegazione dell’elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l’inesistenza dell’atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);
- 5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio

sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere richieste tempestivamente ed effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà preventivamente versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto

per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto che le predette modalità di notifica per pubblici proclami dovranno essere adottate anche per eventuali motivi aggiunti successivamente proposti - sin da ora autorizzate - con onere a carico di parte ricorrente di provvedere alla relativa richiesta nel termine di 10 (dieci) giorni dal deposito degli stessi, e al deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

3 - Ritenuto, infine, a fini di completezza del quadro istruttorio anche in vista della definizione del merito del ricorso e non essendo possibile nella presente sede di sommaria delibazione approfondire le censure relative al rispetto della trasparenza della procedura di correzione, alla predeterminazione delle risposte da ritenersi corrette, agli elenchi dei sinonimi ammessi per le domande a risposta a completamento e alle modalità di funzionamento del sistema informatico utilizzato per la valutazione degli elaborati, di dover disporre l'acquisizione di ulteriori atti, onerando fin d'ora il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Cineca e le Università intime di depositare, per quanto di rispettiva competenza, documentati chiarimenti, con allegazione della pertinente documentazione, in merito (i) alla predeterminazione delle risposte da ritenersi corrette; (ii) agli eventuali elenchi dei sinonimi ammessi per le domande a completamento; (iii) alle procedure di correzione delle prove; (iv) alle modalità di funzionamento del sistema informatico utilizzato; (v) ai criteri di valutazione adottati dalle commissioni; (vi) ai verbali delle operazioni di correzione, nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza.

4 - Ritenuto che le spese della presente debbano essere poste a carico della parte ricorrente, secondo il principio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo a favore delle Amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Terza

Rigetta la proposta istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Dispone a carico a carico del Ministero dell'Università ed ella Ricerca, del Cineca e delle Università intime gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase, quantificate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, a favore delle Amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

Eleonora Monica, Consigliere

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO